

**STUDIO LEGALE FLORIDIA**

degli avv.ti prof. Giorgio Floridia e Raffaella Floridia

Via Freguglia n. 10 - 20122 Milano

Tel. 0039 - 02 - 55 19 30 79

Fax 0039 - 02 - 55 19 00 22

e-mail: [info@studiolegaleflordia.it](mailto:info@studiolegaleflordia.it)

**GIORGIO FLORIDIA**

**IL RISARCIMENTO DEI DANNI NELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**  
**E NEL DIRITTO ANTITRUST**

Intervento nel convegno organizzato dalla LEAR con il titolo "*The Economist and the Judge*" - "*Private litigation and damage assessment in antitrust and IPRs cases*".

Roma, 23 giugno 2011

**P. I.V.A. E C.F.: 13 06 31 80 155**

### 1.- Premessa.

Ritorno sul tema del risarcimento del danno come sanzione della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e della violazione delle norme antitrust dopo otto anni da quando tenni una relazione al convegno organizzato dalla SISPI in Gastelgandolfo il 21 marzo 2003. Molto è accaduto da allora ma senza che i riferimenti fondamentali fra le due discipline abbiano subito profonde modificazioni concettuali. Mi limiterò pertanto ad illustrare il tema con i necessari aggiornamenti.

### 2.- Il diritto della concorrenza come diritto "secondo".

L'accoglimento incondizionato della proposta metodologica formulata da Ascarelli fin dagli anni '50 ha fatto sì che il diritto della concorrenza si sia consolidato come diritto speciale intorno a due serie di norme: quelle poste a tutela della proprietà intellettuale - comprensiva della proprietà industriale in senso stretto - e quelle poste a disciplina della concorrenza nella duplice configurazione della disciplina della concorrenza sleale e della disciplina antitrust. La validità della proposta metodologica formulata originariamente da Ascarelli è stata confermata nei cinquant'anni successivi nei quali l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha sempre tenuto presente, ed anzi progressivamente enfatizzato, la relazione funzionale che intercorre fra la tutela della proprietà intellettuale e la tutela del mercato concorrenziale che costituisce l'obiettivo diretto delle norme antitrust e l'obiettivo mediato delle norme sulla concorrenza sleale. Ancora di recente, avuto riguardo alla proprietà intellettuale ed alla disciplina antitrust, è stato ribadito che è proprio la *"multiforme convergenza teleologica sui profili effettuali sostanzialmente affini che fonda propriamente il sistema del diritto industriale. E che giustifica, sul piano interpretativo, il riferimento (anche) della disciplina speciale della proprietà intellettuale al principio generale della libertà di concorrenza, stella polare dell'intero sistema"* (GHIDINI).

Ovviamente non è certo sufficiente la generica indicazione della funzione concorrenziale della proprietà intellettuale e della tutela del diritto antitrust come modello di riferimento diretto a segnare i principi fondamentali che governano il diritto della concorrenza e che ne determinano la natura di diritto speciale. E' ovvio infatti che la coerenza funzionale degli istituti del diritto concorrenziale non impedisce lo sviluppo di

una molteplicità di concetti interpretativi dotati, ciascuno, di una propria specificità e che sono anzi il risultato di un'evoluzione che, pur rimanendo interna al sistema, si caratterizza di volta in volta in base ad una propria storia spesso affascinante perché rivelatrice di profondi mutamenti che intervengono nella stessa realtà del mercato (si pensi all'evoluzione della funzione distintiva del marchio ed a quella che riguarda la tutela dei disegni e dei modelli). Il diritto della concorrenza evolve - dunque - anche profondamente all'interno dei singoli istituti che lo compongono ma, al contempo, senza che alcuno ne contesti il riferimento al vincolo per così dire esterno ed inderogabile che riconduce al rispetto del principio generale della libertà di concorrenza.

La straordinaria ricchezza delle regole e dei principi che fanno del diritto della concorrenza un diritto speciale, certamente fra i più dotati di coerenza interna e di preordinazione funzionale rispetto all'attuazione dell'economia di mercato, non conduce di certo ad una totale autosufficienza di questo diritto il quale è, e rimane, un diritto "*secondo*" da ricondurre pur sempre al "*primo*" costituito dalla generale disciplina dei rapporti privatistici. Non per nulla la storia delle origini del diritto della concorrenza è segnata dall'abbandono, dopo un momento di incertezza, di tutti gli elementi pubblicistici che ne avrebbero potuto orientare la configurazione verso un risultato misto e, conseguentemente, ambiguo. L'osservazione che precede vale peraltro a proposito anche del diritto antitrust il quale infatti è riconducibile nel diritto privato della concorrenza nella misura in cui viene depurato di quegli specifici elementi pubblicistici che attengono all'operatività amministrativistica dell'autorità di controllo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed all'applicazione delle sanzioni penali.

La natura del diritto della concorrenza come diritto "*secondo*" è causa ed effetto della totale assenza, per lunghissimo tempo, di norme che, nell'ambito di questo diritto, abbiano disciplinato la pretesa risarcitoria azionabile in funzione del compimento di atti lesivi sia del proprio diritto di proprietà intellettuale come di quello alla lealtà ed alla libertà di concorrenza.

Basta scorrere rapidamente le norme contenute nelle fonti normative anteriori all'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) per rendersi conto che quelle relative al risarcimento del danno erano sempre e soltanto norme di rinvio che legittimavano l'interprete a ricavare la disciplina della pretesa risarcitoria dal

diritto "*primo*" sulla base di una sorta di rinvio "*formale*" in forza del quale di tanto si estendeva sotto il profilo sostanziale e processuale il diritto al risarcimento nella materia specifica del diritto della concorrenza di quanto questo diritto poteva essere fatto valere nell'ambito del diritto civile considerato come primario.

Il rinvio alle norme del diritto civile, così come il rinvio al diritto processuale, considerati come diritti primari rispetto al diritto della concorrenza considerato come diritto "*secondo*" era frutto di una scelta precisa del legislatore il cui rilievo metodologico era considerato inderogabile: i diritti soggettivi di proprietà intellettuale, alla lealtà ed alla libertà della concorrenza erano tutelati, quanto all'individuazione delle fattispecie lesive, dal diritto speciale, ed invece, quanto alle conseguenze risarcitorie, dal diritto generale e nei limiti di questo. Anche il fortissimo processo di omologazione del diritto della concorrenza al quale ha dato impulso l'accordo TRIPs non si estendeva al governo della sanzione risarcitoria che rimaneva strettamente ancorato al diritto civile primario di riferimento. Naturalmente questo assetto poteva cambiare ed è cambiato per effetto delle direttive comunitarie il cui scopo era proprio quello di armonizzare anche la parte sanzionatoria del diritto della concorrenza, ma si tratta di un cambiamento di cui hanno beneficiato essenzialmente i diritti di proprietà intellettuale: un cambiamento che certamente è stato determinato dalla forza lobbistica dei titolari di questi diritti ed in particolare dei diritti di Big Pharma.

### 3.- Il vantaggio competitivo come risultato di attribuzione.

Si afferma e si ritiene con sempre minore convinzione che i diritti di proprietà intellettuale ed industriale conferiscano a chi ne beneficia in qualità di titolare un vantaggio competitivo calibrato in termini temporali e di intensità in modo da garantire obiettivi di interesse generale (l'innovazione tecnologica con riguardo ai brevetti per invenzione e per modello, l'innovazione estetica della produzione industriale ed ora anche - a quanto pare - l'interesse imprenditoriale alla propria individualità con riguardo ai disegni e modelli, la differenziazione sul mercato e la remunerazione degli investimenti pubblicitari per quanto riguarda il marchio e gli altri segni distintivi, la promozione culturale ed il soddisfacimento delle esigenze del tempo libero per quanto riguarda il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno a contenuto non utilitaristico). La garanzia del

conseguimento degli obiettivi di interesse generale si viene affievolendo sempre di più a fronte della garanzia del vantaggio competitivo che costituisce il contenuto dell'attribuzione e che opera sempre e soltanto in funzione della esclusività dell'utilizzazione economica della creazione intellettuale che diviene, per ciò stesso, bene immateriale. Questo processo ha sicuramente potenziato la struttura dominicale del diritto ed il momento della sua attribuzione, ragion per cui la violazione del diritto di proprietà intellettuale e di proprietà industriale viene sempre di più considerata come abusiva utilizzazione di una risorsa i cui risultati spettano sempre e soltanto al titolare. Il concetto unificante di tutto il diritto della concorrenza è divenuto quello di "*vantaggio competitivo*" del quale sia il titolare del diritto di proprietà intellettuale ed industriale sia il titolare del diritto alla lealtà ed alla libertà di concorrenza devono poter beneficiare con l'attribuzione di tutti i risultati che si sarebbero avuti se quel vantaggio non fosse stato ridotto per effetto dell'illecito posto in essere. Dal punto di vista della qualificazione del conflitto, come conflitto attributivo, non vi è differenza di rilievo fra la contraffazione di un brevetto e l'imitazione servile di un prodotto altrui, perché, in entrambi i casi, quel prodotto che a posteriori ha costituito oggetto della contraffazione oppure dell'imitazione servile è una risorsa la cui utilizzazione, nella misura in cui attribuisce un vantaggio competitivo, spetta unicamente al titolare del diritto leso. Non diversamente - checché se ne dica con preoccupazione (GHIDINI) - un insegnamento tecnologico descritto e rivendicato in un brevetto ed il *know-how* mantenuto in regime di segretezza costituiscono entrambi una risorsa riservata al titolare in termini di vantaggio competitivo, sia che la tutela provenga da un titolo di proprietà industriale oppure da un divieto di sleale concorrenza, oppure infine da un divieto di diritto antitrust.

Tuttavia, mentre la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di proprietà industriale dà sempre luogo ad un conflitto attributivo, la violazione dei divieti di sleale concorrenza come di quelli del diritto antitrust può dar luogo ad un conflitto di natura diversa al quale la dottrina civilistica attribuisce la qualificazione di conflitto aquiliano e riconduce al c.d. "*conflitto di incompatibilità modale*" in funzione del quale l'illecito si configura diversamente perché trae origine da un comportamento che è vietato in ragione delle sue stesse modalità.

#### 4.- Violazione delle norme di diritto antitrust ed incompatibilità modale.

Come le pratiche di concorrenza sleale anche le pratiche anticoncorrenziali vengono definite dal legislatore in relazione alle modalità di attuazione ma, sia che si tratti di intese oppure di abusi di posizione dominante oppure di concentrazioni, esse, riguardate dal punto di vista delle azioni risarcitorie, devono essere valutate in funzione degli effetti che producono sul mercato (A. TOFFOLETTO). Da questo punto di vista sono state distinte le pratiche con effetti escludenti dalle pratiche di sfruttamento destinate a produrre prezzi superiori a quelli concorrenziali ma - come è stato giustamente osservato - anche le pratiche escludenti sono preparatorie di pratiche di sfruttamento monopolistico del mercato.

Nessuno dubita che l'azione risarcitoria spettante all'imprenditore che sia stato vittima della pratica escludente sia concettualmente assimilabile all'azione risarcitoria derivante da un atto di sleale concorrenza. A mio avviso anche le fattispecie di concentrazione, quando producano effetti escludenti, generano pretese risarcitorie dello stesso tipo indipendentemente dal fatto che l'autorità di controllo abbia oppure no autorizzato l'operazione di concentrazione.

Viene così delineandosi una precisa contrapposizione fra situazioni risarcitorie perché, da un lato, si pongono le situazioni nelle quali si rivela un conflitto di attribuzione (proprietà intellettuale ed industriale ma comprensiva, quest'ultima, dei casi di concorrenza sleale nei quali l'ordinamento sancisce la riserva a vantaggio di un determinato soggetto di una risorsa capace di generare un vantaggio competitivo) e, dall'altro lato, situazioni nelle quali il comportamento vietato sia sotto il profilo della concorrenza sleale sia sotto il profilo della violazione dei divieti antitrust produce effetti che, per usare la vecchia terminologia di Ascarelli, deprimono oppure annullano la probabilità di guadagno dell'impresa operante in un determinato mercato.

Questa configurazione per lungo tempo ha fatto ritenere che la menzione delle azioni risarcitorie nell'art. 33 della Legge Antitrust autorizzasse il riconoscimento della legittimazione attiva solo alle impresa e non anche agli utenti e ai consumatori vittime - essi pure - dello sfruttamento del mercato monopolistico reso possibile dalle pratiche anticoncorrenziali. Questa configurazione estremamente limitativa era stata avallata da Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475 la quale aveva circoscritto il danno

risarcibile come conseguenza specifica della illiceità - diremmo dell'incompatibilità modale - posta dalla Legge Antitrust a quello concorrenziale in senso stretto suscettibile, come tale, di essere fatto valere soltanto dalle imprese. Secondo la Suprema Corte infatti i divieti di cui all'art. 2, così come più in generale la disciplina antitrust, assumerebbero la prospettiva privilegiata del modello dell'impresa e della concorrenza quali fattori "*da preservare rispetto a tutta una serie di eventi perturbativi quali le possibili intese e i possibili accordi fra singole imprese*". Successivamente, nel 2003, la Terza Sessione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 15538 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite rilevando che, seppure era vero che esistevano argomenti che portavano ad escludere la legittimazione ad agire del consumatore finale nelle ipotesi di violazione della disciplina in materia di intese sia comunitarie che nazionali, ne esistevano altri che sembravano consentire una diversa soluzione. Le Sezioni Unite, com'è noto, con sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207, hanno affermato che l'intesa vietata ben può avere una valenza plurioffensiva e ben può, pertanto, ledere oltre alla struttura concorrenziale del mercato anche i singoli concorrenti e consumatori finali. In ragione di ciò la Suprema Corte ha ritenuto sussistesse *ex art. 33.2, Legge n. 287/1990* la competenza in unico grado della Corte d'Appello per le azioni dei consumatori che avendo contratto con una delle imprese aderenti al cartello anticoncorrenziale lamentassero di avere pagato un prezzo eccessivo.

##### 5.- Le misure lato sensu risarcitorie.

Una volta individuate per grandi linee le aree del danno-fattispecie è più facile riflettere sul danno-conseguenza.

Ogniquale il danno sia effetto di un conflitto di attribuzione, la liquidazione può certamente avvenire in deroga ai limiti della tradizionale funzione compensativa in forza della quale, in linea di principio, chi agisce per il risarcimento non può venire a trovarsi in una posizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso. Questo principio non può porsi come limite esterno al sistema delle azioni risarcitorie esperibili nei conflitti di attribuzione, a titolo di proprietà intellettuale ed industriale (ma anche a titolo di concorrenza sleale), di una risorsa la cui utilizzazione esclusiva spetta al titolare, sicché l'illecito di contraffazione e di abusiva utilizzazione non può non esporre chi lo compie alla conseguenza di restituire

tutte le utilità che sono state tratte dall'altrui risorsa competitiva. La giurisprudenza ha già sostanzialmente accreditato questa conclusione tutte le volte che ha applicato il criterio del pagamento a favore del soggetto leso dei profitti ottenuti dal contraffattore con un orientamento che si poneva - come ancora si pone - a fianco di quello seguito da altro prevalente filone giurisprudenziale secondo il quale spetta al soggetto leso il giusto prezzo del consenso e cioè il compenso che il titolare del diritto avrebbe potuto pretendere se il contraffattore avesse preventivamente chiesto il suo consenso: criteri entrambi che si contrappongono al criterio per cui è risarcibile unicamente il danno derivante dalla diminuzione del profitto netto o lordo del titolare del diritto. In altri termini, la categoria civilistica del conflitto di attribuzione, ponendosi a monte della misura risarcitoria, accredita il principio del trasferimento in capo al titolare del diritto leso di tutte le utilità che il soggetto responsabile della lesione ha ricavato dalla utilizzazione abusiva dell'altrui bene immateriale.

Il Codice della Proprietà Industriale (emanato con il D.Lgs. n. 30/2005) ha portato a compimento sia la fortissima tendenza alla configurazione dominicale dei diritti di proprietà industriale sia quella consequenziale della c.d. reversione degli utili sancita dall'art. 125 nella formulazione del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che attua la Direttiva c.d. *Enforcement* (direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004). Dando seguito al considerando n. 26 della *Direttiva Enforcement* l'art. 125, sotto la rubrica "*Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*" così dispone:

*"1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".*



La norma è assai complessa e, considerata in connessione con l'art. 121-*bis* C.P.I. (esso pure introdotto in attuazione della *Direttiva Enforcement*) rubricato "*Diritto di informazione*", costituisce a tutti gli effetti la più rigorosa tutela risarcitoria operante nel campo dei diritti soggettivi privati. E' infatti una tutela della quale non si era mai visto l'eguale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale sempre ancorata al criterio compensativo.

Il trasferimento al titolare del diritto di tutte le utilità conseguite dall'abusivo utilizzatore risolve ovviamente il problema che si pone quando l'utilizzazione abusiva sia stata posta in essere da un soggetto la cui capacità di penetrazione del mercato sia superiore a quella del titolare del diritto leso. Castronovo propone a questo riguardo di ricorrere all'arricchimento senza causa proprio sul presupposto che nell'ipotesi considerata non sussiste l'azione di risarcimento. A me pare tuttavia che sia necessario rimanere pur sempre nell'ambito del risarcimento del danno se si attribuisce il doveroso rilievo alla caratteristica dell'oggettiva inerenza al bene immateriale di tutti i frutti che esso è capace di generare. In definitiva, se l'illecito costituisce un abuso di appartenenza, la conseguenza risarcitoria non può non estendersi alla restituzione del bene con tutti i frutti che esso ha generato in capo al contraffattore. Riguardata da questo punto di vista la sanzione del risarcimento del danno completa la gamma delle misure che compongono la tutela reale del bene immateriale: inibitoria, assegnazione in proprietà, distruzione degli oggetti costituenti contraffazione e restituzione dei frutti maturati in capo al contraffattore integrano gli estremi di una tutela omogenea e completa.

Orbene, nulla del rigore che precede è ipotizzabile quando si tratta di liquidare il danno conseguito ad un illecito di concorrenza sleale oppure ad un illecito di diritto antitrust. In questi casi il danno deve essere liquidato sempre e soltanto valutando in base ad un giudizio ipotetico quanta parte della probabilità di guadagno compatibile con il mercato di riferimento sarebbe stata realizzata dall'impresa colpita dall'illecito se questo non fosse stato compiuto e quanta minore parte è stata realizzata a causa della perturbazione provocata dall'illecito posto in essere. La differenza deve essere attribuita al soggetto pregiudicato così realizzandosi quella funzione compensativa che è tipica degli illeciti derivanti - come si è detto - dall'incompatibilità modale del comportamento posto in essere.

L'incompatibilità modale nella quale si risolve l'illecito di concorrenza sleale e quello di diritto antitrust, considerata dal punto di vista del diritto soggettivo alla lealtà e alla libertà di concorrenza dell'impresa che ne viene pregiudicata, genera il mancato guadagno rispetto alla misura realizzabile se l'illecito non fosse stato commesso. Per esempio un patto di boicottaggio comprime, se non annulla, la possibilità per l'impresa che ne viene colpita di sfruttare adeguatamente le potenzialità del mercato ed anche questa compressione è suscettibile di tradursi in equivalente pecuniario da attribuire a titolo di risarcimento del danno. Non diversamente un abuso di posizione dominante costituito da un comportamento discriminatorio, per esempio in ordine al prezzo praticato per rifornirsi di una materia prima, se non comporta l'esclusione dal mercato, comporta certamente una contrazione del profitto perché diminuisce la forbice fra i costi e i ricavi: ed anche in tal caso il pregiudizio è suscettibile di tradursi in equivalente pecuniario da attribuire a titolo di risarcimento del danno. A mio avviso anche una concentrazione che dia luogo ad una monopolizzazione del mercato, in quanto determini l'esclusione o la riduzione del campo di azione dell'impresa che ne viene colpita, genera un pregiudizio risarcibile per equivalente pecuniario.

Orbene, nella materia degli illeciti di concorrenza sleale e di diritto antitrust trova applicazione, pienamente ed esclusivamente, la funzione compensativa del risarcimento del danno con l'applicazione del criterio del lucro cessante.

Il rigoroso inquadramento della pretesa risarcitoria dell'illecito antitrust nell'ambito dei criteri civilistici tradizionali mortifica pesantemente la tutela in questione rispetto a quella, ben più efficace, che opera nel campo dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Il punto debole della risarcibilità del danno antitrust è quello del nesso di causalità. Secondo gli ordinari canoni della responsabilità extracontrattuale all'attore spetta di provare non solo la condotta illecita ed il danno ma anche il nesso causale tra i due momenti, e questa è la ragione per cui si perviene frequentemente ad un diniego di tutela soprattutto ai danni del consumatore che, dopo essere stato ammesso a coltivare la pretesa risarcitoria, si viene a trovare nell'insormontabile difficoltà di dimostrare il dato tecnico del nesso causale che si basa su fattori econometrici anche complessi la cui conoscenza sfugge a causa di una inevitabile asimmetria informativa.

La pretesa risarcitoria azionata dal consumatore è favorita qualora sia successiva ad una decisione della Commissione Europea o dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato proprio perché i provvedimenti di queste autorità alleggeriscono l'onere probatorio. Ma - come è noto - anche se la formulazione dell'art. 33, Legge n. 287/90, fa pensare che il legislatore abbia concepito inizialmente l'intervento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria come consequenziale rispetto all'esercizio della competenza dell'Autorità Amministrativa (altrimenti non si spiegherebbe perché la norma menziona unicamente la dichiarazione di nullità dell'intesa vietata ed il risarcimento del danno con il complemento di un provvedimento inibitorio che giustamente in un primo momento la giurisprudenza ha limitato al mantenimento delle condizioni che rendessero praticabile il risarcimento), è prevalsa nettamente sia in dottrina che in giurisprudenza la linea del doppio binario in funzione della quale il *private enforcement* si affianca al *public enforcement* senza tuttavia tenere adeguatamente conto del fatto che la pura e semplice applicazione dei criteri civilistici valevoli nella materia della responsabilità extracontrattuale va incontro a difficoltà insormontabili quanto meno per il fatto che l'Autorità Giudiziaria Ordinaria non dispone di strumenti sufficienti per acquisire elementi per una corretta valutazione della sussistenza del nesso di causalità fra condotta e danno e della determinazione quantitativa del danno medesimo.

#### 6.- Le Sezioni Specializzate di Diritto Industriale in funzione di giudice unico della concorrenza.

Vi è dunque una forte disparità di trattamento secondo che la pretesa risarcitoria venga esercitata come sanzione a tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e come sanzione a tutela dei soggetti - imprese e consumatori - che abbiano risentito danno a causa della violazione di divieti di diritto antitrust quali quello delle intese restrittive della concorrenza e dell'abuso di posizione dominante. E' assolutamente auspicabile dunque un processo di omologazione fra le due discipline, ma questo non sarebbe sufficiente a garantire un risultato omogeneo se non se ne affidasse l'applicazione a giudici che siano a loro volta professionalmente attrezzati sia dal punto di vista degli strumenti processuali sia dal punto di vista delle valutazioni sostanziali.

La proposta attualmente in discussione di estendere la competenza delle

Sezioni Specializzate di Diritto Industriale sicuramente va nel senso "*giusto*" perché favorisce una equiparazione sanzionatoria fra i conflitti di attribuzione ed i conflitti di incompatibilità modale dell'azione.